

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Il presente documento integra il contenuto della nota informativa per l'adesione al fondo pensione aperto a contribuzione definita EURORISPARMIO. La società che istituisce il fondo pensione si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dall'1 settembre 2018.

EURORISPARMIO

PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDO PENSIONE APERTO

iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 50

SEZIONE I: NORME GENERALI

1. OGGETTO

Il presente Documento regola le modalità di accesso all'Anticipazione della posizione di previdenza complementare maturata ai sensi della normativa vigente.

2. REQUISITI GENERALI PER L'ACCESSO ALLE ANTICIPAZIONI

2.1 L'Anticipazione può essere concessa esclusivamente nei casi e nei limiti di seguito precisati:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% dell'intera posizione maturata, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime riguardanti l'aderente, il coniuge ed i figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture sanitarie pubbliche;
- b) decorsi 8 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari per un importo non superiore al 75% per:
 - l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
 - per la realizzazione sulla prima casa di abitazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), b), c) e d), del comma 1, dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001
- c) decorsi 8 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari per un importo non superiore al 30% per la soddisfazione di ulteriori esigenze dell'aderente.

2.2 Ai fini del calcolo del periodo di iscrizione dell'aderente pari ad almeno 8 anni sono considerati validi tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.

3. IMPORTO DELL'ANTICIPAZIONE

- 3.1 L'importo dell'Anticipazione nel rispetto delle percentuali sopraindicate è calcolato sull'ammontare della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate, risultante alla data di erogazione.
- 3.2 L'ammontare delle somme corrisposte a titolo di Anticipazione non può, comunque, essere superiore agli oneri effettivamente sostenuti e documentati.
- 3.3 L'Anticipazione può essere richiesta anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra indicati, per un importo non superiore al 75% della posizione maturata comprensiva delle anticipazioni precedentemente erogate e non reintegrate. Relativamente alle anticipazioni per ulteriori esigenze l'importo nuovamente erogabile per la medesima causale non potrà superare il 30% della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate.
- 3.4 Le anticipazioni per spese sanitarie di cui all'art. 2.1 lett. a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di Previdenza obbligatoria. Le restanti causali sono cedibili, sequestrabili e pignorabili per l'intero importo.

4. MODALITÀ DELLA RICHIESTA

- 4.1 L'Anticipazione deve essere richiesta in forma scritta dall'aderente compilando il modulo reso disponibile sul sito www.eurorisparmiofondopensione.it, da indirizzare al Fondo unitamente alla documentazione indicata nel modulo stesso ed alla copia di un documento d'identità in corso di validità.
- 4.2 La Società provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione all'erogazione entro 180 giorni dalla ricezione della stessa. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, la Società invia all'aderente avviso di integrazione entro 60 giorni dalla ricezione della stessa, e il termine di 180 giorni viene sospeso; ricevuta la documentazione e riscontrata la regolarità, il termine per dar corso all'erogazione riprende a decorrere.

- 4.3 In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, la società non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.
- 4.4 Nel caso in cui la posizione di previdenza complementare sia stata ceduta in garanzia di una cessione del quinto dello stipendio la richiesta di Anticipazione dovrà essere corredata da apposita dichiarazione di assenso ("liberatoria") firmata dal soggetto creditore.
- 4.5 In caso di precedenti anticipazioni rispetto alle quali non sia stata fornita la documentazione definitivamente comprovante la spesa sostenuta (fatture, ricevute fiscali, rogito ecc..) il Fondo si riserva la facoltà di concedere ulteriori anticipazioni solo previa presentazione della documentazione richiesta ovvero di reintegro della posizione.
- 4.6. In caso di anticipazioni richieste in favore del minore fiscalmente a carico è necessario ottenere in via preventiva l'autorizzazione del giudice tutelare.

SEZIONE II: EVENTI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

5. SPESE SANITARIE PER TERAPIE E INTERVENTI STRAORDINARI

- 5.1 L'Anticipazione è concessa a seguito di situazioni gravissime per spese sanitarie relative a terapie e interventi straordinari riconosciuti e attestati dalle competenti strutture sanitarie pubbliche per sé, il coniuge o i figli. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, comprese le spese di viaggio e soggiorno anche relative al familiare che presti eventualmente assistenza al beneficiario dell'Anticipazione, purché debitamente documentate.
- 5.2 L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche di cui al precedente paragrafo non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria anche privata italiana od estera presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.
- 5.3 L'Anticipazione può essere richiesta entro 180 giorni dall'effettuazione della spesa, ovvero, per la quota eccedente i rimborsi percepiti da parte di forme assicurative pubbliche o private, allegando la relativa documentazione.
- 5.4 Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:
 - certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) del carattere straordinario della terapia o dell'intervento;
 - in caso di spese sostenute per il familiare, documentazione idonea ed attestante il legame di parentela con l'aderente, lettera informativa e richiesta consenso al trattamento dei dati;
 - fatture o ricevute fiscali in copia attestanti gli oneri effettivamente sostenuti;
 - eventuale liberatoria del soggetto creditore relativamente a 1/5 dell'importo richiesto in presenza di cessioni del quinto dello stipendio notificate al Fondo. Si ricorda a tal proposito che i 4/5 dell'Anticipazione richiesta saranno comunque erogati all'aderente.

Il Fondo può erogare l'Anticipazione sulla base di copia dei preventivi di spesa, ferma restando l'esigenza di produrre appena possibile la documentazione sopra indicata comprovante la spesa effettivamente sostenuta.

6. ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE PER L'ADERENTE O PER I FIGLI

- 6.1 L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto per sé o per i figli della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto purché debitamente documentate.
- 6.2 Si considera prima casa di abitazione l'immobile presso cui l'iscritto o i figli stabiliscono la propria residenza intesa come dimora abituale ovvero centro di interessi delle attività.
- 6.3 Costituiscono fattispecie di acquisto rilevanti ai presenti fini le ipotesi di acquisto da terzi, acquisto in cooperativa e costruzione in proprio.
- 6.4 L'Anticipazione può essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione relativamente agli acquisti in cooperativa.
- 6.5 Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o del beneficiario dell'acquisto:
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile;
 - atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione (trattasi, nell'ipotesi di acquisto da terzi del contratto di vendita, nell'ipotesi di acquisto in cooperativa dell'atto di assegnazione dell'alloggio e nel caso di costruzione in proprio del titolo di proprietà del terreno).
 - in caso di acquisto della prima casa di abitazione dei figli, documentazione idonea ed attestante il legame di parentela tra l'aderente ed i figli, lettera informativa e richiesta consenso al trattamento dei dati;
 - eventuale liberatoria del soggetto creditore in presenza di cessioni del quinto dello stipendio notificate al Fondo.

Inoltre limitatamente all'ipotesi di costruzione in proprio la documentazione dovrà essere integrata con copia della concessione edilizia e delle fatture quietanzate relative alle spese di costruzione. Queste ultime dovranno essere rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale.

Il Fondo può erogare l'Anticipazione sulla base di copia di un preliminare di acquisto, ferma restando l'esigenza di produrre appena possibile la documentazione sopra indicata.

7. INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 COMMA 1 LETTERA A) B) C) E D) DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380 E SUCCESSIVE MODIFICHE RELATIVAMENTE ALLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

7.1 L'Anticipazione è concessa per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di manutenzione di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al DPR n. 380/2001 e successive modifiche. Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli.

7.2 Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui al paragrafo 6.2 .

7.3 Ai fini dell'accoglimento della richiesta di Anticipazione devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'aderente, i seguenti documenti:

- copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare;
- in caso di ristrutturazione della prima casa di abitazione dei figli, documentazione idonea ad attestare il legame di parentela tra l'aderente ed i figli, lettera informativa e richiesta consenso al trattamento dei dati;
- copia delle fatture/bonifici attestanti le spese sostenute;
- autocertificazione come da allegato 4 al modulo;
- eventuale liberatoria del soggetto creditore in presenza di cessioni del quinto dello stipendio notificate al Fondo.

Il Fondo può erogare l'Anticipazione sulla base di copia dei preventivi di spesa, ferma restando l'esigenza di produrre appena possibile la documentazione sopra indicata.

8. ULTERIORI ESIGENZE

L'Anticipazione è infine concessa per ulteriori esigenze dell'iscritto. In tal caso la richiesta di Anticipazione non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa, salvo l'eventuale liberatoria del soggetto creditore in presenza di cessioni del quinto dello stipendio notificate al Fondo.

Disciplina transitoria

Ai sensi dell'Art. 48, comma 13-bis, del decreto legge n. 189/2016, in ragione degli eventi sismici che hanno colpito gli aderenti ai fondi pensione residenti nei Comuni del centro Italia colpiti dal terremoto del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 (i comuni sono richiamati dall'Art. 1, commi 1 e 2 del Decreto Legge 189/2016¹) è riconosciuta la possibilità di fruire delle anticipazioni per acquisto o ristrutturazione della prima casa o per cause diverse, prescindendo dal decorso del requisito di legge degli 8 anni di iscrizione.

Gli aderenti interessati possono accedere, per un periodo di tre anni a decorrere dal 24 agosto 2016, alle anticipazioni di cui all'Art. 11, comma 7, lett. b) e c) secondo le seguenti modalità:

- ai fini della richiesta non rileva il compimento degli 8 anni di iscrizione alla forma pensionistica;
- restano fermi i limiti percentuali stabiliti dal D. Lgs. 252/05 in relazione a ciascuna causale;
- alle anticipazioni in oggetto si applica la medesima tassazione delle spese sanitarie.

¹ Allegato 1 al D.L. 189/2016 - Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016
(Art. 1)

REGIONE ABRUZZO. Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga: 1. Campotosto (AQ); 2. Capitignano (AQ); 3. Montoreale (AQ); 4. Rocca Santa Maria (TE); 5. Valle Castellana (TE); 6. Cortino (TE); 7. Crognaleto (TE); 8. Montorio al Vomano (TE). REGIONE LAZIO. Sub ambito territoriale Monti Reatini: 9. Accumoli (RI); 10. Amatrice (RI); 11. Antrodoco (RI); 12. Borbona (RI); 13. Borgo Velino (RI); 14. Castel Sant'Angelo (RI); 15. Cittareale (RI); 16. Leonessa (RI); 17. Micigliano (RI); 18. Posta (RI). REGIONE MARCHE. Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo: 19. Amandola (FM); 20. Acquasanta Terme (AP); 21. Arquata del Tronto (AP); 22. Comunanza (AP); 23. Cossignano (AP); 24. Force (AP); 25. Montalto delle Marche (AP); 26. Montedinove (AP); 27. Montefortino (FM); 28. Montegalfo (AP); 29. Montemonaco (AP); 30. Palmiano (AP); 31. Roccafluvione (AP); 32. Rotella (AP); 33. Venarotta (AP). Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: 34. Acquacarina (MC); 35. Bolognola (MC); 36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 37. Cessapalombo (MC); 38. Fiastra (MC); 39. Fiordimonte (MC); 40. Gualdo (MC); 41. Penna San Giovanni (MC); 42. Pievebovigliana (MC); 43. Pieve Torina (MC); 44. San Ginesio (MC); 45. Sant'Angelo in Pontano (MC); 46. Sarnano (MC); 47. Ussita (MC); 48. Visso (MC). REGIONE UMBRIA. Area Val Nerina: 49. Arrone (TR); 50. Cascia (PG); 51. Cerreto di Spoleto (PG); 52. Ferentillo (TR); 53. Montefranco (TR); 54. Monteleone di Spoleto (PG); 55. Norcia (PG); 56. Poggiodoro (PG); 57. Polino (TR); 58. Preci (PG); 59. Sant'Anatolia di Narco (PG); 60. Scheggino (PG); 61. Sellano (PG); 62. Vallo di Nera (PG).

Allegato 2 al D.L. 189/2016 - Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016
(articolo 1)

REGIONE ABRUZZO: 1. Campi (TE); 2. Castelli (TE); 3. Civitella del Tronto (TE); 4. Torricella Sicura (TE); 5. Tossicia (TE); 6. Teramo. REGIONE LAZIO: 7. Cantalice (RI); 8. Cittaducale (RI); 9. Poggio Bustone (RI); 10. Rieti; 11. Rivodutri (RI). REGIONE MARCHE: 12. Apiro (MC); 13. Appignano del Tronto (AP); 14. Ascoli Piceno; 15. Belforte del Chienti (MC); 16. Belmonte Piceno (FM); 17. Caldarola (MC); 18. Camerino (MC); 19. Camporotondo di Fiastrone (MC); 20. Castel di Lama (AP); 21. Castelraimondo (MC); 22. Castignano (AP); 23. Castorano (AP); 24. Cerreto D'esi (AN); 25. Cingoli (MC); 26. Colli del Tronto (AP); 27. Colmurano (MC); 28. Corridonia (MC); 29. Esanatoglia (MC); 30. Fabriano (AN); 31. Falerone (FM); 32. Fiuminata (MC); 33. Folignano (AP); 34. Gagliole (MC); 35. Loro Piceno (MC); 36. Macerata; 37. Maltignano (AP); 38. Massa Fermata (FM); 39. Matelica (MC); 40. Mogliano (MC); 41. Monsapietro Morico (FM); 42. Montappone (FM); 43. Monte Rinaldo (FM); 44. Monte San Martino (MC); 45. Monte Vidon Corrado (FM); 46. Montecavallo (MC); 47. Montefalcone Appennino (FM); 48. Montegiorgio (FM); 49. Monteleone (FM); 50. Montelparo (FM); 51. Muccia (MC); 52. Offida (AP); 53. Ortezzano (FM); 54. Petriolo (MC); 55. Pioraco (MC); 56. Poggio San Vicino (MC); 57. Pollenza (MC); 58. Ripe San Ginesio (MC); 59. San Severino Marche (MC); 60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 61. Sefro (MC); 62. Serrapetrona (MC); 63. Serravalle del Chienti (MC); 64. Servigliano (FM); 65. Smerillo (FM); 66. Tolentino (MC); 67. Treia (MC); 68. Urbisaglia (MC). REGIONE UMBRIA: 69. Spoleto (PG).

Allegato 2-bis al D.L. 189/2016 - Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017
(Art. 1)

REGIONE ABRUZZO: 1) Barete (AQ); 2) Cagnano Amiterno (AQ); 3) Pizzoli (AQ); 4) Farindola (PE); 5) Castelcastagna (TE); 6) Colledara (TE); 7) Isola del Gran Sasso (TE); 8) Pietracamela (TE); 9) Fano Adriano (TE).

Altri comuni interessati dall'Art. 1, comma 1, secondo periodo del D.L. 189/2016
Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto.

Altri comuni richiamati dall'Art. 1, comma 2 del D.L. 189/2016

Altri comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo diversi da quelli riportati negli allegati al D.L. 189/2016.